



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 328 del 17/05/2024

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI _ CIG B185204088.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 14 in data 26/3/2024, di incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATI:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale 20/12/2023, n. 85 e 86, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024/2025/2026 e con esso il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 21/12/2023, n. 159 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024/2025/2026;

- la deliberazione della Giunta Comunale 15/06/2023, n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2023/2024/2025 e successiva deliberazione in data 20/07/2023, n. 88 di modifica dello stesso;

ATTESO:

- che è necessario programmare la manutenzione del verde pubblico intesa come taglio prati e spollonatura dei tigli nel centro urbano;
- che a tal fine, si intende ricorrere alla definizione di un accordo quadro biennale con un solo operatore economico ai sensi 59 del D.Lgs. 36 del 31/3/2023, quale soluzione ritenuta più idonea ad una gestione più adeguata del servizio, tenuto conto delle variazioni climatiche che hanno caratterizzato le ultime annualità;
- che l'importo dell'accordo viene stimato in € 138.000,00 pari all'importo del servizio per due stagioni ipotizzando un numero di tagli maggiore rispetto alle annualità precedenti al fine di poter garantire un risultato migliore;
- che a seguito di indagine di mercato informale alla quale hanno risposto due operatori economici in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, la ditta Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. ha proposto la migliore offerta economica;

PREMESSO:

- che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36:
 - a) il fine che si intende perseguire con l'affidamento in oggetto è la conservazione del patrimonio pubblico oltre al mantenimento di condizioni igienico sanitarie adeguate nei parchi e nelle aree a verde comunali;
 - b) l'oggetto del contratto e le relative clausole contrattuali, nonché le modalità di stipula sono descritte nell'allegato capitolato d'oneri (All.1);
 - c) la modalità di scelta del contraente, vista la soglia cui è riconducibile l'importo della prestazione oggetto del presente affidamento, è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- che alla data del presente provvedimento, per il servizio in oggetto:
 - non sono attive convenzioni di cui all'art. 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488;
 - non risultano pubblicati prezzi di riferimento definiti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 7 del D. L. 24/04/2014 n. 66 convertito della Legge 23/06/2014, n. 89;
 - non risultano individuati dall'ANAC prezzi massimi di aggiudicazione di cui all'art. 1, comma 508 della L. 28/12/2015, n. 208;
 - il servizio non rientra nelle categorie merceologiche individuate con il D.P.C.M. 24/12/2015;
 - la gestione delle attività oggetto dell'appalto dovrà rispettare i criteri ambientali minimi con particolare riferimento al DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020, Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde;
- che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile per le micro imprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, dato l'importo non rilevante;
- che per la gestione dei rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto è stato redatto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

CONSIDERATO:

- 1) che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 è il sottoscritto responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio;
 - 2) che il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90. Direttore operativo è invece nominata la geom.Sara De Maio
- ✓ che l'affidamento è effettuato:
- a) nel rispetto dei principi enunciati nel Titolo I del D. Lgs. 36/2023;
 - b) che trattandosi di appalto di importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

DATO ATTO

- che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;
- che si è proceduto per l'acquisizione del servizio a pubblicare sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia apposita procedura di affidamento diretto per l'acquisto della prestazione in argomento invitando la ditta Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. qualificata per il Comune di Malnate per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento e già migliore offerente in fase di prima indagine informale preventiva;
- che la procedura è descritta nel report registrato all'ID 183084170 ed attesta uno sconto offerto dalla ditta Valleverde S.a.s. pari al 2% da applicarsi sui prezzi unitari esposti nel modello dell'offerta che si riassumono di seguito:

Topologia di intervento (da applicare alle quantità indicate nella tabella di cui all'allegato A ovvero alle quantità definite in ogni singolo affidamento)	Prezzo a BA al netto degli oneri della sicurezza	Prezzo offerto al netto degli oneri della sicurezza
Taglio/sfalcio tappeto erboso con relativa raccolta e smaltimento	€ 0,075 al mq	€ 0,0735 al mq
Taglio tappeto erboso mediante tecnica <i>mulching</i>	€ 0,065 al mq	€ 0,0637 al mq
Taglio tappeto erboso su rive	€ 0,450 al mq	€ 0,441 al mq
Spollonatura al piede di tigli o piante simili	€ 5,00 a pianta	€ 4,90 a pianta

RITENUTO che, a conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile unico del progetto (RUP) ha formulato la proposta di affidamento alla ditta Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. con sede in via dei Platani 26, a GORNATE-OLONA dell'accordo quadro biennale per il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali per un importo di € 138.000,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che la ditta Valleverde S.a.s.

- è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- ha confermato la quantificazione del costo della manodopera nella percentuale del 36,97%;
- ha dichiarato di applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto il seguente contratto nazionale di lavoro OPERATORI AGRICOLI FLOROVIVAISTI. Codice 813000;

DATO ATTO:

- ✓ che è stato acquisito il CIG B185204088 rilasciato dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- ✓ che il presente affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023;
- ✓ che si ritiene congruo il costo della manodopera indicato in sede di presentazione dell'offerta dall'affidatario e adeguato il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori da impiegare nell'appalto;

RITENUTO, pertanto, procedere all'affidamento diretto dell'accordo quadro biennale per la manutenzione delle aree verdi comunali alla ditta Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. con sede in via dei Platani 26, a GORNATE-OLONA (P.IVA 03041830120), per un importo di € 138.000,00, oltre IVA riservandosi questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012, il diritto di recedere dal contratto qualora i parametri di Convenzioni stipulate successivamente da Consip o da ARIA di Regione Lombardia fossero migliorativi rispetto a quelli del presente affidamento;

DATO ATTO che

- 1) gli interventi basati sull'accordo quadro saranno affidati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo stesso e che i relativi impegni di spesa saranno assunti in occasione degli affidamenti con apposite determinazioni del sottoscritto responsabile;
- 2) in occasione dei singoli affidamenti saranno definiti gli oneri e le modalità operative in materia di sicurezza;

- 3) la durata dell'accordo decorre dalla data del primo affidamento mediante determinazione del Responsabile d'Area;
- 4) l'accordo si conclude al raggiungimento della durata di anni due oppure, se antecedente, al raggiungimento dell'importo totale dell'accordo quadro;

CONSIDERATO:

- che sono stati effettuati con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e di ordine speciale di cui all'art. 100 del D. Lgs. 36/2023;
- che, pertanto, è possibile procedere alla stipula del contratto e conseguentemente dare avvio alla sua esecuzione;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, per il presente affidamento non è stata richiesta la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, la ditta ha prestato garanzia definitiva per un importo pari al 5% dell'importo contrattuale depositata agli atti di questo ente in data 17/5/2024;
- si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante scrittura privata;

DATO ATTO che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per un importo pari ad € 35,00 come determinato dalla delibera Anac n.610 del 19 dicembre 2023 che sarà impegnato e liquidato con successivi atti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che il presente atto è adottato ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 che prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2024;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il capitolato d'oneri e l'ulteriore documentazione a corredo che contiene la descrizione del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali e la disciplina utile a regolare i rapporti con l'appaltatore (Allegato 1).
- 2) **AFFIDARE**, per i motivi di cui in premessa, Valleverde S.a.s. di Barizza Andrea & c. con sede in via dei Platani 26, a GORNATE-OLONA (P.IVA 03041830120), l'accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione delle aree verdi comunali di importo pari ad € 138.000,00 oltre IVA.
- 3) **DEFINIRE** i prezzi unitari dell'accordo mediante applicazione della percentuale di sconto del 2% offerta dalla ditta Valleverde S.a.s.

Topologia di intervento (da applicare alle quantità indicate nella tabella di cui all'allegato A ovvero alle quantità definite in ogni singolo affidamento)	Prezzo a BA al netto degli oneri della sicurezza	Prezzo offerto al netto degli oneri della sicurezza
Taglio/sfalcio tappeto erboso con relativa raccolta e	€ 0,075 al mq	€ 0,0735 al mq

smaltimento		
Taglio tappeto erboso mediante tecnica <i>mulching</i>	€ 0,065 al mq	€ 0,0637 al mq
Taglio tappeto erboso su rive	€ 0,450 al mq	€ 0,441 al mq
Spollonatura al piede di tigli o piante similari	€ 5,00 a pianta	€ 4,90 a pianta

- 4) **DARE ATTO** che
- gli interventi basati sull'accordo quadro saranno affidati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo stesso e che i relativi impegni di spesa saranno assunti in occasione degli affidamenti con apposite determinazioni del sottoscritto responsabile;
 - in occasione dei singoli affidamenti saranno definiti gli oneri e le modalità operative in materia di sicurezza;
 - la durata dell'accordo decorre dalla data del primo affidamento mediante determinazione del Responsabile d'Area;
 - l'accordo si conclude al raggiungimento della durata di anni due oppure, se antecedente, al raggiungimento dell'importo totale dell'accordo quadro;
- 5) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**